



Comitato Interregionale
dei Consigli Notarili
delle Tre Venezie

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie

***ORIENTAMENTI IN MATERIA
DI ATTI SOCIETARI - 2020***

Marco Dolzani

H.K.13

- **OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN QUOTE
DI S.R.L. CON PROCEDIMENTO
“INDIRETTO”**
- **Si ritiene ammissibile
l’emissione di obbligazioni
convertibili in quote di
partecipazione di una società
terza s.r.l.. ...**

Obbligazioni convertibili

Art. 2420 *bis*: procedimento diretto – IPOTESI TIPICA

Con la delibera di emissione delle obbligazioni convertibili, viene contestualmente deliberato, da parte dell'assemblea straordinaria della emittente, anche un aumento di capitale sociale di ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione, in proporzione al rapporto di cambio stabilito.

Obbligazioni convertibili

Procedimento indiretto

IPOTESI ATIPICHE

Si offrono in conversione azioni proprie che l'emittente ha in portafoglio

Delibera assemblea: NO
(le azioni sono già state emesse !)

Elaborazioni dottrinali

Si offrono in conversione azioni di una diversa società
VARIE IPOTESI

Delibera assemblea della emittente: NO
(le azioni riguardano **ALTRA SOCIETA'**)

INDICI NORMATIVI

Art. 12 c. 3 del TUB:

*L'emissione delle obbligazioni non convertibili o **convertibili in titoli di altre società** è deliberata dall'organo amministrativo*

comma 5:

*La Banca d'Italia disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni convertibili **in titoli di altre società nonché ...***


Conversione indiretta:

La società emittente offre in conversione azioni di una società terza - regole generali:

- a) L'emittente non delibera alcun aumento
- b) Vanno rispettati i limiti indicati nell'art. 2412
- c) Vanno verificati i limiti di circolazione delle azioni da proporre in concambio
- d) Vanno disciplinati: il rapporto di cambio, le modalità ed i tempi di conversione
- e) Vanno inserite eventuali garanzie a tutela degli obbligazionisti

Conversione indiretta:

La società emittente offre in conversione azioni di una società terza – regole specifiche



I CASO
**Azioni già nel portafoglio
della emittente**

- a) **Non deve essere deliberato alcun aumento di capitale sociale da parte della società «terza»**
- b) **Non serve di norma alcun coinvolgimento nel programma degli organi della società «terza»**
- c) **E' opportuno **l'inserimento di garanzie** ulteriori a tutela degli obbligazionisti quali ad es. clausole intese a:**

**IMPEDIRE ATTI DI
DISPOSIZIONE
DELLE AZIONI
OFFERTE IN
CONVERSIONE**

**ATTRBUIRE AGLI
OBBLIGAZIONISTI IL
DIRITTO DI
ANTICIPARE LA
CONVERSIONE NEI
CASI DI CUI ALL'ART.
2420 BIS C. 4 CC**

**OBBLIGO DI TENERE A
DISPOSIZIONE DEGLI
OBBLIGAZIONISTI
CONVERTISTI
EVENTUALI AZIONI
ACQUISITE MEDIO
TEMPORE**


II CASO

Azioni già emesse e circolanti, ma di proprietà di soggetti terzi

Nel regolamento va inserito l'obbligo per l'emittente il prestito di acquistare le azioni, successivamente all'emissione del prestito ed in tempo utile per l'eventuale conversione



attraverso un acquisto diretto dei titoli e successivo rtrasferimento ai convertitori



attraverso un acquisto direttamente a favore di questi ultimi seguendo lo schema dell'art. 1411



Con utilizzo di altri strumenti negoziali


III CASO
**Azioni da emettere con nuovo
aumento di capitale**

ACCORDO

Occorre coinvolgere anche degli organi della società terza, quali l'assemblea straordinaria dei soci e l'organo amministrativo.



ASSEMBLEA
Delibera di
aumento del
capitale al servizio
dei convertitori



ASSEMBLEA
Esclusione del
diritto di opzione
(art. 2441)



REGOLAMENTO
Vanno indicate le
modalità con cui si
conferiscono le
somme da
convertire


Modalità con cui si conferiscono le somme da convertire:

MEDIANTE COMPENSAZIONE: se l'emittente avanza partite creditorie verso la società terza (ad es. finanziamenti; altri versamenti con obblighi di rimborso; partite di credito diverse)

MEDIANTE PAGAMENTO DIRETTO: l'emittente potrà alternativamente obbligarsi a rimborsare il prestito ricevuto dagli obbligazionisti convertitori e per conto degli stessi direttamente alla società terza

Procedimento «indiretto” di conversione strumenti finanziari di diversa natura: ELABORAZIONE DOTTRINALE

Strumenti
finanziari di
diversa natura:



Art. 2346 VI comma:
Conversione con strumenti
finanziari forniti
di diritti patrimoniali

Art. 2447 bis:
Conversione con
patrimoni destinati ad uno
specifico affare

**Il meccanismo del prestito convertibile cd.
"indiretto" si fonda sul principio di meritevolezza
e sul ricorso all'analogia**

QUINDI:

Appare possibile ammettere che il
procedimento **INDIRETTO** di conversione
del prestito possa riferirsi a quote di
partecipazione di SRL

CARATTERISTICHE:

H.K.13

- **OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN QUOTE DI S.R.L.
CON PROCEDIMENTO "INDIRETTO"**

... Le quote della società terza offerte in conversione possono essere già in possesso della società emittente il prestito, oppure possono essere di nuova emissione.

In entrambi i casi la competenza a deliberare l'emissione del prestito spetta all'organo amministrativo (salvo diversa disposizione statutaria) ai sensi dell'art. 2410, comma 1, c.c. e nel rispetto dell'art. 2412 c.c..

H.K.13

- **OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN QUOTE DI S.R.L.
CON PROCEDIMENTO "INDIRETTO"**

- ...

- Qualora la conversione si riferisca a quote già detenute nel portafoglio della società emittente il prestito sarà opportuno vincolare in maniera adeguata tali partecipazioni al servizio della conversione al fine di garantire il diritto degli obbligazionisti di poterla effettuare; il tutto compatibilmente con il rispetto dei vincoli di circolazione delle quote previsti dallo statuto della s.r.l..

QUALORA LE QUOTE OFFERTE IN CONVERSIONE SIANO GIA' IN POSSESSO DELLA EMITTENTE:

a) **ORGANO DELIBERANTE IL PRESTITO:** organo amministrativo della emittente (salva contraria disposizione statutaria)

b) **OPPORTUNO VINCOLARE LE QUOTE AL SERVIZIO DELLA CONVERSIONE:** da adattare rispetto ai vincoli di circolazione eventualmente previsti dallo statuto della srl

QUALORA LE QUOTE OFFERTE IN CONVERSIONE SIANO GIA' EMESSE, MA NON ANCORA IN POSSESSO DELLA EMITTENTE:

- a) **ORGANO DELIBERANTE IL PRESTITO**: organo amministrativo della emittente (salva contraria disposizione statutaria)
- b) **NECESSARIO CHIARIRE** QUALI SIANO GLI STRUMENTI NEGOZIALI A DISPOSIZIONE PER ACQUISIRE LE QUOTE
- c) **VA SEMPRE VERIFICATA LA COMPATIBILITA' DELL'OPERAZIONE CON GLI EVENTUALI VINCOLI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE PREVISTI NELLO STATUTO DELLA SRL**

QUALORA LE QUOTE OFFERTE IN CONVERSIONE SIANO DI FUTURA EMISSIONE:

- a) **ORGANO DELIBERANTE IL PRESTITO:** organo amministrativo della emittente (salva contraria disposizione statutaria)
- b) **ASSEMBLEA SRL:** l'assemblea dei soci della srl deve deliberare l'aumento. E' necessaria la previsione in statuto sia della facoltà di sottoscrizione da parte di soggetti, sia l'esclusione (o la rinuncia da parte di tutti i soci) al dr. di opzione
- c) **ACCORDO CONTRATTUALE:** per definire il dettaglio dell'operazione e le modalità di liberazione delle quote di nuova emissione

H.K.13

- **OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN QUOTE DI S.R.L. CON PROCEDIMENTO "INDIRETTO"**

- ...

- **Qualora, invece, la conversione si riferisca a quote di futura emissione sarà necessario che - precedentemente o contestualmente alla delibera di emissione del prestito, e comunque prima della collocazione delle obbligazioni - l'assemblea della società terza deliberi l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle quote da attribuire in conversione nel rispetto dei limiti indicati nell'art. 2481, comma 2, c.c. e sarà pure necessario rispettare le norme di legge per realizzare l'offerta diretta a terzi degli aumenti di capitale della s.r.l..**

Regolamento del prestito:

Il regolamento del prestito dovrà indicare, nel rispetto della **convenzione necessariamente stipulata fra le società coinvolte nell'operazione**, il rapporto di cambio, nonché il periodo e le modalità di conversione.

La liberazione dell'aumento di capitale della s.r.l. terza in caso di conversione potrà avvenire, a seconda dei casi, mediante rimborso da parte della società emittente il prestito direttamente alla società terza per conto dei convertitori, ovvero mediante compensazione di poste finanziarie tra la società emittente il prestito e la società terza, ovvero, ancora, attraverso qualunque altra modalità idonea ad estinguere sia l'obbligazione di liberazione in denaro dell'aumento di capitale che l'obbligo di rimborso della società emittente il prestito.